

Prot. n. 6 7 4 6 del 2 4 APR 2014

ORDINANZA N. 189

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, "la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia); smaltimento", e che "è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse";
- che l'art. 184 del del D.Lgs. n. 152/2006 definisce rifiuti speciali "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile";
- che l'art. 185 del del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del Decreto stesso "... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

Considerato che se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati, mentre, in caso diverso, essendo considerati rifiuti secondo quanto sopra espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;

Visto che il Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005:

- all'art. 91 prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendio (solitamente, dal 15 giugno al 30 settembre) "per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazioni compresi quelli delle utilizzazioni boschive";
- all'art. 92 prevede le "condizioni per l'uso del fuoco", stabilendo che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91, l'uso del fuoco è consentito "per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi a pascolivi", fornendo indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

Visto che in data 15 Novembre 2013 è stata approvato il disegno di legge collegato alla legge di stabilità, nel quale vengono date disposizioni in materia ambientale per la promozione di misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

Considerato:

- che il territorio del Comune di Gaeta ha una spiccata vocazione agricola, con in particolare presenza della coltura dell'olivo e dell'arboricoltura da frutto;
- che le colture praticate sul territorio comunale sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo pluriennale, le quali, periodicamente, subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;
- che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata nonché una tradizionale pratica agricola che consente inoltre di controllare le fonti di inoculo e di propagazione di fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

Preso atto che non è tecnicamente né economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di trattamento biomasse;

Visto che il Comune di Gaeta non è in grado di accogliere presso il proprio ecocentro un eccessivo quantitativo di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

Accertato che lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi nelle colline e, successivamente, nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità del flusso delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio:

Ritenuto necessario ed improcrastinabile garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli, al fine di evitare rischi per l'ambiente dovuti all'innesco e alla propagazione di incendi, alla diffusione di fitopatologie (con conseguente riduzione dei trattamenti chimici), all'insorgere di possibili dissesti idrogeologici;

Preso atto delle problematiche emerse, in merito all'emergenza in essere al momento relativa allo smaltimento dei residui agricoli, nell'incontro, tenutosi in data 09/04/2014 nella sede della Provincia di Latina con i Comuni interessati, in cui è stato concordato, secondo quanto previsto dall'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che la Provincia coordinerà un tavolo tecnico per predisporre quanto necessario al fine di proporre alla Regione Lazio un accordo di programma sulle questioni evidenziate da sancire con le parti interessate:

Vista la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento dei residui agricoli;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005;

Vista la Direttiva europea 2008/98/CE;

ORDINA

per le motivazioni precisate in premessa, dalla data odierna fino al 31 Maggio 2014, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui

vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola, alle seguenti condizioni a tutela dell'ambiente:

- 1. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento limitatamente nei seguenti orari:
 - dal sorgere del sole fino alle ore 11.00;
 - dalle ore 17.00 fino al tramonto;
- se all'accensione dei fuochi sopravvengano vento e/o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
- 3. il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore e 5 metri prima della vegetazione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 5. la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata(fino al massimo di 3 steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- 6. la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;
- 8. è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- 9. è sempre vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 10. la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ovvero in caso di espresso divieto dell'autorità;
- 11. il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di

legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune di Gaeta e la sua trasmissione:

- al Prefetto di Latina;
- alla Questura di Latina;
- alla Provincia di Latina;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina;
- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Latina;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Gaeta;
- al Comando della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Itri;
- alla Polizia Provinciale di Latina;
- alla Polizia Locale del Comune di Gaeta:
- e, per effetto dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006,
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministero della Salute:
- al Ministero dello Sviluppo Economico;
- al Presidente della Regione Lazio.

Il Sindace Dett. Cosmo Mitrano